

1^a A¹¹
Allegato

al Rep.

103794/47727

STATUTO FONDAZIONE DI FAMIGLIA

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita una Fondazione di famiglia denominata "Fondazione Pinotto Campagna" con sede in San Marco Argentano alla via C. Martirano n.5. Possono eleggersi domicili.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del Codice del terzo settore, l'Ente - di seguito denominato Fondazione di famiglia o semplicemente Fondazione - ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

SCOPI ED OBIETTIVI

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

La Fondazione ha per scopo promuovere, attraverso la creazione di un museo e di altre attività connesse, il ricordo e l'immagine della "famiglia Campagna" nel contesto storico e sociale, in attuazione degli artt. 32, 33 e 34 della Costituzione e precisamente: la Fondazione ha lo scopo di perpetuare il ricordo della "famiglia Campagna" e tener viva la propria immagine nel contesto storico e sociale di San Marco Argentano dal '900 ad oggi, per aver profuso il proprio impegno e la propria attenzione, specie in periodo di gravi crisi storiche, alla cura e alle opportune innovazioni delle attività agricole, artigianali e zootecniche, dando un valido sostegno all'economia del territorio e a tutto il tessuto sociale sanmarchese, contribuendo particolarmente al completamento del passaggio storico dal latifondo alla piccola proprietà contadina e al sostegno e sostentamento di chiunque si trovasse in particolari condizioni di disagio economico/sociale.

Pertanto, la Fondazione si impegna:

1) a creare un museo, dove esporre documenti e materiale fotografico, relativi a ricostruire il contributo dato dalla famiglia all'intera cittadinanza; a testimoniare eventi e fatti avvenuti in determinati periodi storici; a raccogliere e testimoniare attività e operato di altre famiglie sanmarchesi ad essa legate da vincoli di parentela diretta;

2) a sostenere attività per il recupero di arti e mestieri e di sviluppo rurale, con particolare attenzione alle ricerche innovative di pratiche zootecniche e all'attenzione verso gli animali in genere;

3) creare attività ricettive e di accoglienza, utilizzando beni facenti parte del proprio patrimonio o nella propria disponibilità ma di proprietà dei propri beneficiari, oppure ottenuti in donazione o gestione da terzi che condivideranno idee e iniziative per il recupero e lo sviluppo di zone o percorsi del Centro Storico;

4) provvedere alla manutenzione e alla conservazione delle proprie quote immobiliari e di quelle personali dei beneficiari, nonché dell'intero immobile denominato "Palazzo Campagna", attenzionato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali e considerato immobile di Interesse Storico, intervenendo, per quanto possibile al fine di evitarne il degrado ed eventuali parziali alienazioni a terzi.

Per il perseguimento di detti scopi la Fondazione potrà esercitare attività d'impresa, anche agricola, artigianale e turistica, lucrativa e non, in modo, però, secondario e comunque strumentale. I cui proventi saranno rivolti alle finalità di famiglia che sono in primis quello di aiuto e sostegno ai beneficiari, che versino in situazioni di difficoltà e stato di indigenza, nonché di sostegno mantenimento allo studio dei beneficiari meritevoli, impegnati in corsi di studio superiore, laurea, specializzazioni e master. A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie o semplicemente utili.

La Fondazione di famiglia persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione.

Saranno considerati beneficiari della costituenda Fondazione, tutti coloro che per nascita siano essi sia maschi che femmine, acquisiranno il cognome "Campagna" per discendenza diretta del comparente Campagna Nicola fino alla loro estinzione e che si trovino in situazioni di aiuto e sostegno o di mantenimento allo studio.

Articolo 3

PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dai fondatori, così come descritto e disciplinato nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:

- i redditi e gli utili derivanti dal patrimonio di cui agli artt. 7 e 10 dell'Atto Costitutivo;
- gli eventuali contributi ed elargizioni destinati all'attuazione anche indiretta degli scopi statutari.

L'organo amministrativo provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio tenuto conto delle finalità della Fondazione.

Articolo 4

ORGANI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può essere amministrata da un Consiglio di Fondazione o da un Amministratore Unico.

Esso risulterà composto dal legatario, nominato dal Fondatore per la costituzione che ne assumerà la Presidenza e la carica di Amministratore Unico, con poteri decisionali ed esecutivi a durata vitalizia e da tutti coloro, in numero minimo di tre e massimo di nove,

che pur essendo esterni e quindi estranei alla costituzione, ma essendo in vita al momento della costituzione stessa, risulteranno essere in possesso dei requisiti di beneficiari. Quest'ultimi non assumeranno nessun ruolo di responsabilità nell'amministrazione della fondazione e ricopriranno cariche minori come Presidente del Comitato Scientifico, Responsabile della Segreteria o di Direttore Marketing per la comunicazione e l'immagine. Avranno però facoltà di poter essere nominati con specifico atto notarile posto in essere dal legatario rappresentante e unico responsabile della Fondazione a rappresentare la stessa e ad avere potere di firma e rappresentanza presso terzi per specifici atti singolarmente indicati volta per volta con separati atti notarili di delega che avranno valore giuridico di rappresentanza a tutti gli effetti. A ricoprire queste cariche e a comporre un Comitato Scientifico, senza consultazione obbligatoria né parere vincolante, potranno essere nominate anche figure esterne all'ambito dei beneficiari della Fondazione. Ogni futuro beneficiario al compimento della maggiore età, di diritto sarà nominato automaticamente membro del Consiglio di Fondazione. Nel caso di improvvisa mancanza dell'Amministratore Unico è fatto obbligo ai Beneficiari presenti nel Consiglio di Fondazione di eleggere tra loro, di comune accordo un nuovo Presidente/Amministratore. Nell'ipotesi di un mancato accordo tra due soli Beneficiari presenti nel Consiglio, la carica di Presidenza subirà una mutazione e passerà da unica a collegiale, per cui entrambi i Beneficiari assumeranno la Presidenza, nonché l'Amministrazione a firme congiunte per il prosieguo della vita della Fondazione e avranno l'obbligo di scegliere di comune accordo un nuovo componente, che assumerà il ruolo di terzo Amministratore esterno per poter disporre di una maggioranza in fase decisionale ed esecutiva.

Articolo 5

CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Il Consiglio di Fondazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non

superiore a 9.

I membri del Consiglio di Fondazione restano in carica tre anni e potranno essere riconfermati.

In caso di dimissioni, revoca o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione. Anche ai membri cooptati si applica il 3° comma del precedente art. 4.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Fondazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio di Fondazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura dei fondatori secondo le disposizioni dell'art. 4.

I fondatori e successivamente i loro discendenti diretti esercitano ogni controllo sull'andamento gestorio e sul rispetto delle finalità della Fondazione. Hanno il potere di revoca ad nutum del o degli amministratori.

Articolo 6

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera la richiesta e l'accettazione di contributi pubblici o privati, donazioni e lasciti,

nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- delibera gli incrementi del patrimonio;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

- delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per Statuto;

- delibera eventuali regolamenti;

- le modifiche di statuto se l'organo è collegiale sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, ovvero con delibera dell'amministratore unico; non è modificabile il precedente art. 2 "Scopi e Obiettivi";

- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 11.

I componenti del Consiglio di Fondazione o l'Amministratore Unico hanno diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio del loro mandato

Articolo 7

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Il Consiglio di Fondazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere spedita per lettera o posta elettronica almeno 8 (otto)

giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Fondazione può essere convocato con telegramma o posta elettronica da spedirsi 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

Il Consiglio di Fondazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

Sono valide le riunioni del Consiglio di Fondazione svolte per video o teleconferenza i cui verbali sono confermati a norma di legge dai membri che vi hanno preso parte.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'amministratore unico possono essere adottate anche fuori dalla sede sociale purché il relativo verbale sia confermato a norma di legge.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione o dell'Amministratore Unico dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente o amministratore unico e dal Segretario.

Articolo 8

POTERI DEL PRESIDENTE O DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il Presidente o l'Amministratore Unico hanno la legale rappresentanza sostanziale e processuale della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente o l'Amministratore Unico:

- convocano e presiedono il Consiglio di Fondazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firmano gli atti e quanto occorre per l'espletamento di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorvegliano il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- curano l'osservanza dello statuto e ne promuovono la riforma, qualora si renda necessaria;

- provvedono all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio o dell'amministratore unico ed ai rapporti con le autorità amministrative.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente o dell'amministratore unico ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d'età, ovvero, il delegato dell'amministratore unico.

Articolo 9

ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo della fondazione è affidato ad un revisore che viene nominato per la durata e con i poteri di legge.

ART.10

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 11

DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA'

DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali.

L'organo di amministrazione elabora un piano di impiego annuale degli utili e degli avanzi di gestione che terrà in conto le istanze dei fondatori e dei loro discendenti in linea retta purché compatibili con gli scopi e gli obiettivi previsti nel precedente art. 2.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Essendo Fondazione di Famiglia, le rendite vengono così erogate:

a) aiuto e sostegno a qualsiasi beneficiario che versa in situazioni di difficoltà e stato di indigenza;

b) sostegno e mantenimento allo studio per beneficiari meritevoli impegnati in corsi di studio superiori, laurea, specializzazioni e master;

c) investimento annuale delle somme ritenute indispensabili per lo sviluppo del progetto museo e per la realizzazione di nuovi settori e sale con arredi in stile, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni della Fondazione; nuove acquisizioni di beni immobili per lo sviluppo degli scopi e delle finalità.

Inoltre:

a1) erogazione annuale di una borsa di studio dal valore nominale fisso di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), per neo laureandi Agronomi e Veterinari, residenti nel Comune sede della Fondazione;

b1) contributo annuale dal valore nominale variabile stabilito in fase di bilancio annuale preventivo, in favore di iniziative destinate alla salvaguardia degli animali in genere;

c1) contributo annuale dal valore nominale variabile stabilito in fase di bilancio annuale preventivo, in favore di iniziative per lo sviluppo di arti e professioni del settore agricolo/artigiano, per il turismo rurale e per la salvaguardia e il recupero di beni immobili del centro storico.

I punti a1) – b1) – c1) saranno regolati in base al regolamento attuativo redatto dal Comitato Scientifico.

Sarà inoltre prevista la possibilità di sostenere iniziative meritevoli in tutto il territorio provinciale, relative allo sviluppo di arti e professioni e per iniziative culturali in genere, particolarmente ad indirizzo agricolo, zootecnico e turismo rurale, con possibilità di concedere ad esse sia sostegno finanziario, sia l'utilizzo di beni mobili o immobili, singole

sale o appartamenti nella propria disponibilità, in comodato gratuito, fitto o concessione con breve utilizzo.

Articolo 12

LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione il suo patrimonio è devoluto come prescritto dalla legge (art.9 del Codice del Terzo settore) e più precisamente è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territorialmente competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 13

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le leggi che disciplinano la materia.

Nicola Perini
Alfredo Perini
Alfredo Perini

